

Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale di Vallo della Lucania - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- 1) dott. ssa Elvira Bellantoni - Presidente-
- 2) dott. Carmine Esposito - Giudice -
- 3) dott.ssa Marianna Frangiosa - Giudice rel. -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. ...del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente

TRA

S.D. (...) rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. ...presso cui elettivamente domicilia in Vallo della Lucania, alla via...;

RICORRENTE

E

F.N. (...) - rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ...presso cui elettivamente domicilia in Vallo della Lucania alla via...;

RESISTENTE

NONCHÉ

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vallo della Lucania

INTERVENTORE EX LEGE

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 19.07.2017, la sig.ra S.D. ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. F.N.. In particolare esponeva di aver contratto matrimonio in data 4.06.2009 in Roccagloriosa (Sa) con l'odierno resistente, dalla cui unione erano nati due figli, M.C. (nata ad A. il (...)) e V.U. (nato a S. il (...)); che l'unione a seguito dell'intollerabilità della convivenza era esitata in un procedimento di separazione consensuale (R.G. .../2012). Tanto premesso, insisteva per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché quanto alle statuizioni accessorie chiedeva la conferma delle condizioni pattuite in sede di separazione, precisando che il sig. F. a far data dalla separazione si era disinteressato sia affettivamente che economicamente dei figli; di essersi pertanto dovuta occupare a tempo pieno dei figli circostanza che le impediva di trovare un lavoro; che il coniuge aveva un tenore di vita ben più elevato rispetto a quanto dichiarato, percependo indennità e introiti da proprietà di famiglia nonché possedendo diversi fucili da caccia e una barca cabinata con cui frequenta spiagge esclusive. Sulla base di tali deduzioni chiedeva pertanto all'intestato Tribunale di disporre l'affido condiviso dei minori con regolamentazione del calendario di visita, nonché conferma dell'assegno di mantenimento per la moglie rivalutato nella somma di Euro 215,00 unitamente all'assegno in favore dei figli da rivalutarsi nella misura di Euro. 530,00 mensili (ovvero Euro 265,00 per ciascun figlio) disponendo che le spese straordinarie gravassero completamente sul padre nella misura del 100%. In conclusione chiedeva altresì che gli assegni per il nucleo familiare LE venissero attribuiti esclusivamente in quanto genitore collocatario della prole.

Con memoria difensiva in data 24.10.2017, il resistente F.N. non si opponeva alla domanda di divorzio, chiedendo invece la modifica delle condizioni concordate in sede di separazione atteso che nelle more aveva instaurato una relazione more uxorio con la signora L.S. dalla cui relazione erano nati due figli, F.F.M. (nata il (...)) e F.G. (nato il (...)). Tanto premesso, insisteva per la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra S. la quale svolge allo stato attività lavorativa in nero presso l'azienda familiare il lido "J." in P.B.. Tanto premesso, insisteva per la modifica delle condizioni di separazioni anche in merito al calendario di visita stante le sopraggiunte mutate condizioni di vita del F., nonché nulla a disporsi in merito all'assegno divorzile in favore della ricorrente in quanto autosufficiente, con conferma dell'assegno in favore dei figli.

Il Presidente, sentiti i coniugi in occasione dell'udienza presidenziale, disponeva in via provvisoria e urgente che il F. corrispondesse mensilmente Euro 600,00 per il mantenimento di entrambi i figli (300 Euro. per ciascuno) e Euro. 100 a titolo di assegno divorzile in favore della sig.ra S.; che le spese straordinarie gravassero nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori e conferma delle ulteriori statuizioni non riformate.

Con memoria integrativa del 23.02.2018, parte ricorrente insisteva per la modifica dell'ordinanza presidenziale anche in merito alla regolamentazione del calendario di visita del genitore collocatario con espressa prescrizione allo stesso di non delegare le attività di accudimento a terze persone nonché di vietare a questi di coinvolgere i figli in attività rischiose; insisteva per il riconoscimento di una somma a titolo di assegno divorzile da individuarsi in Euro. 215,00. Insisteva affinché, in modifica delle condizioni fissate in sede Presidenziale anche in merito alle spese straordinarie e quanto alla debenza degli assegni per nucleo familiare. Alla prima udienza celebrata dinanzi al G.I. la causa veniva trattenuta in decisione sul solo status sulle conclusioni rassegnate dalle parti e rimessa sul ruolo per gli approfondimenti istruttori necessari quanto alle statuizioni accessorie.

Concessi i termini previsti dall'art. 183 c.p.c., precisate le domande, completate le richieste istruttorie, venivano preliminarmente disposti dal precedente Giudice accertamenti della Guardia di Finanza sulle condizioni patrimoniali su entrambe le parti. Acquisita la relativa documentazione, rigettate le ulteriori richieste istruttorie la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, ritenuta matura per la decisione, trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVAZIONE

Ciò premesso, osserva il Tribunale che in questa sede è chiamato a pronunciarsi solo sulle statuizioni di carattere accessorio atteso che risulta già pronunciata fra le parti sentenza non definitiva sullo status (nr. 271/2018).

1. sulla richiesta di rimessione della causa in istruttoria per ulteriori approfondimenti istruttori

Parte ricorrente nelle conclusioni rassegnate chiede la revoca dell'ordinanza di rigetto di ammissione della prova testimoniale articolata nella propria II memoria istruttoria. Il Collegio ritiene di dover confermare la suddetta decisione atteso che i capi di prova così come articolati risultano generici e inconferenti rispetto al thema decidendum (inidonei pertanto a provare una diversa capacità reddituale del sig. F. rispetto a quella dichiarata) nonché superflui atteso che non vi è contrasto tra le parti in materia di affidamento della prole che entrambi vogliono condiviso. Con riguardo al primo aspetto si precisa inoltre che sono state svolte approfondite indagini patrimoniali su entrambe le parti per cui non si ravvisa la necessità di un ulteriore aggravio istruttorio tenuto conto dell'anno di iscrizione del presente procedimento e della natura dello stesso.

Quanto alla richiesta di parte resistente deve altresì confermarsi quanto statuito in sede istruttoria atteso che la prova orale come articolata in atti (avendo parte resistente omissivo il deposito di memorie istruttorie ex art. 183, co VI c.p.c.) si palesa estremamente generico e quindi inammissibile non avendo parte resistente provveduto a una capitolazione delle circostanze da provare ma richiamando solo il contenuto della propria comparsa di costituzione.

Sulla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ex art. 5 L. n. 898 del 1970.

In relazione alla domanda di assegno divorzile su cui permane il maggiore contrasto fra le parti, va premesso che questo Collegio ritiene di far propri, e fare applicazione, dei principi di diritto espressi dalla Corte Suprema di cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 18287 del 11/07/2018, a composizione del contrasto giurisprudenziale creatosi dopo la sentenza n. 11504 del 2017, per cui "Ai sensi dell'art. 5 c.6 della L. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".

Tali principi di diritto, discendono da un'accurata ed analitica analisi del disposto legislativo, alla luce dei principi costituzionali e della necessità di attualizzare il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio anche in relazione agli standards europei e alla mutata realtà socioeconomica.

Come è noto l'art. 5, comma 6 della L. n. 898 del 1970 come modificato dalla L. n. 74 del 1987 prevede che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico".

Pertanto, a seguito della riforma, va evidenziato nella previsione della norma il rilievo dell'indagine comparativa dei redditi e dei patrimoni degli ex coniugi, fondato sull'obbligo di deposito dei documenti fiscali delle parti e sull'attribuzione di poteri istruttori officiosi al giudice in precedenza non esistenti; l'accorpamento di tutti gli indicatori che compongono rispettivamente il criterio assistenziale ("le condizioni dei coniugi" ed "il reddito di entrambi"), quello compensativo ("il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune") e quello risarcitorio ("le ragioni della decisione") nella prima parte della norma, come fattori di cui si deve "tenere conto" nel disporre sull'assegno di

divorzio; e l'introduzione della necessaria condizione dell'insussistenza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarli per ragioni obiettive, in capo all'ex coniuge che richieda l'assegno.

L'applicazione giurisprudenziale della norma, a seguito della riforma legislativa, vide una netta contrapposizione di posizioni: da un lato chi sosteneva la necessità di ancorare il diritto all'assegno di divorzio esclusivamente all'accertamento di una condizione di non autosufficienza economica, variamente declinata come autonomia o indipendenza economica o anche capacità idonea a consentire un livello di vita dignitoso, dall'altro chi riteneva che la comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti non potesse dirsi esclusa dall'accertamento rimesso al giudice di merito, oltre al rilievo della sostanziale marginalizzazione degli indici contenuti nella prima parte della norma, ove l'accertamento fosse esclusivamente incentrato sulla condizione economico patrimoniale del creditore.

La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la pronuncia n. 11490 del 1990, ebbe ad affermare un'interpretazione della norma, rimasta ferma per un trentennio, in base al quale l'assegno ha carattere esclusivamente assistenziale dal momento che il presupposto per la sua concessione deve essere rinvenuto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante da intendersi come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Ai criteri indicati nella prima parte della norma venne riconosciuta dai Supremi Giudici funzione esclusivamente determinativa dell'assegno da attribuirsi, tuttavia sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi.

A questo consolidato orientamento si è contrapposto quello espresso nella sentenza n. 11540/2017 che, pur condividendo la premessa sistematica relativa alla rigida distinzione tra criterio attributivo e quello determinativo, ha individuato come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, la non autosufficienza economica dello stesso ed ha stabilito che solo all'esito positivo accertamento di tale presupposto possano essere esaminati, in funzione ampliativa del quantum, i criteri determinativi dell'assegno indicati nella prima parte della norma.

Segnatamente le rilevanti modificazioni sociali che hanno inciso sulla rappresentazione simbolica del legame matrimoniale e sulla disciplina giuridica dell'istituto hanno determinato l'esigenza di valutare criticamente il criterio attributivo dell'assegno cristallizzato nella nota sentenza delle S.U. n. 11490 del 1990, soprattutto in relazione al rischio di creare rendite di posizione disancorate dal contributo personale dell'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune o dell'altro ex coniuge, ed a quello connesso della deresponsabilizzazione conseguente all'adozione di un criterio fondato solo sulla comparazione delle condizioni economico-patrimoniale delle parti.

Per cui la Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del 11/07/2018, recependo tali esigenze e, dirimendo il contrasto interpretativo conseguente alla sentenza n. 11504 del 2017, ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 comma 6 L. n. 898 del 1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost., ha riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa e, per il suo riconoscimento, ha reso

necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma sopra citata, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.

Va evidenziato che l'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata, in primo luogo, sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Il legislatore impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro.

Possono, tuttavia, riscontrarsi anche più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio quindi delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare. Il tutto in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.

Pertanto, l'esigenza di valorizzare il principio dell'autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi, espresso nella sentenza n. 11504 del 2017, dovrà dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio che andrà coniugata con la funzione assistenziale del medesimo. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, conferendo rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un

ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive.

Così facendo l'elemento contributivo-compensativo si coniuga a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. In questo senso la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.

Del resto, si precisa che la Corte di legittimità ha avuto modo di precisare concordemente al suo precedente indirizzo che "ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, il giudice del merito deve tenere conto sia dell'impossibilità per l'ex coniuge richiedente di procurarsi mezzi economici adeguati a condurre una vita libera e dignitosa, sia del contributo apportato dallo stesso alla costruzione del patrimonio familiare e dell'altro coniuge, valutando in particolare l'incapacità di procurarsi detti mezzi in relazione alle scelte compiute in vista della realizzazione della vita familiare, che abbiano comportato la perdita di opportunità formative o il sacrificio di aspirazioni professionali."

Ebbene, calando tali coordinate ermeneutiche che nel caso in esame il Collegio ritiene che non possa essere riconosciuto nessun importo a titolo di assegno divorzile a favore della sig.ra S.. L'istante non ha provato in maniera sufficiente di non avere mezzi adeguati o di trovarsi nell'impossibilità oggettiva di procurarseli.

Infatti, in sede di interrogatorio libero in sede presidenziale la odierna ricorrente ha affermato:

'Non ho un lavoro fisso ma aiuto stagionalmente i miei genitori che sono proprietari di un lido sito in P. denominato J. Attualmente abito con i miei due figli entrambi minorenni in una abitazione acquistata da mio padre (...)' (cfr. verbale del 30.01.2018).

Va considerato, ciò che è più dirimente a parere del Collegio, che alla data della presente decisione la sig.ra S. ha 37 anni, ne aveva solo 32 quando il giudizio è iniziato e appena 27 al momento della separazione consensuale.

A ciò si aggiunga che è incontestato che il matrimonio contratto nel 2009 durò solo tre anni in quanto già nel 2012 le parti si separarono consensualmente.

Dunque, la ricorrente era ed è in piena età lavorativa né ha allegato l'esistenza di fattori che hanno ostacolato o ostacolano in qualche modo la ricerca di un'occupazione poiché tale non può essere considerata l'età dei figli (la prima al momento ha 13 anni e il secondo 11 anni).

Né può invocare la generale difficoltà di entrare nel mondo del lavoro trattandosi di un'allegazione eccessivamente generica se non declinata in maniera specifica rispetto alla persona alla ricerca di un'occupazione. Del resto, per sua stessa ammissione la ricorrente ha comunque nel corso degli anni collaborato all'attività lavorativa familiare per cui può ritenersi pacificamente ammesso nel presente giudizio che la signora sia potenzialmente in grado di procurarsi mezzi di sostentamento o comunque sia idonea al lavoro.

A ciò si aggiunga che se si considera anche la disponibilità di un'abitazione di proprietà, non ricorre il presupposto per il riconoscimento dell'assegno di divorzio.

In definitiva, ritiene questo Collegio che la mancata prova della mancanza dei mezzi adeguati o dell'impossibilità oggettiva di procurarseli è un profilo assorbente rispetto a quello ulteriore della prova dei sacrifici e delle rinunzie nonché degli apporti forniti durante il matrimonio (di cui non si può tenere conto della brevissima durata pari solo a tre anni e del resto neanche allegati).

Sull'affido dei figli minori M.C. (nata il (...)) e V.U. (nato l'(...)).

In ordine alla scelta della modalità di affido più conforme agli interessi dei minori, non avendo le parti dedotto fatti e/o circostanze tali da far ritenere contrario ad una crescita equilibrata degli stessi il coinvolgimento del padre nelle scelte educative dello stesso, e non essendo emerso alcun elemento contrario, va disposto l'affido condiviso dei figli con residenza privilegiata presso la madre.

Non è invece attuabile a parere del Collegio la richiesta reiterata dalla difesa di parte ricorrente di imporre al resistente di non affidare i minori a soggetti terzi nonché di obbligare il sig. F., durante il periodo di permanenza dei figli presso di lui, a seguire i figli nelle attività scolastiche ed extrascolastiche e, in particolare, obbligare il medesimo ad accompagnare i figli alle feste di compleanno, recite scolastiche, partite di calcio, attività sportive, prove, concerti, ecc."

Si tratta con tutta evidenza di statuizioni inattuabili, insuscettibili di coercizione anche stante la genericità della formulazione e considerato che qualsiasi determinazione circa l'affido temporaneo dei minori è inevitabilmente connessa alla peculiarità del caso concreto per cui la stessa non può che essere demandata al buon senso delle parti.

Ciò non esclude che ove permangano le denunciate inadempienze da parte del padre dei minori, l'odierna ricorrente possa sollecitare con autonomo ricorso l'emissione di provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c.

Ad ogni buon conto, giova precisare nuovamente che il sig. F. in tutte le sue difese ha reiterato il suo desiderio di adempiere ai suoi doveri genitoriali, pur parametrato al sopravvenuto mutamento della sua condizioni familiari, in quanto padre di altri due minori nati da una nuova relazione, circostanza di cui chiede di tener conto nella determinazione del calendario di visita.

Quanto al diritto-dovere del padre di frequentare i minori, ritiene pertanto il Tribunale che sia rimesso alla libera volontà delle parti in modo tale da permettere un pieno esercizio della corresponsabilità genitoriale, ma che vada indicato un calendario di incontri minimo, tale da garantire un'equilibrata presenza del padre nella vita quotidiana dei figli. Si precisa sul punto che l'odierno resistente è stato ammonito al rispetto del calendario di visita con provvedimento reso in data 10.06.2020.

Alla luce delle risultanze in atti e alle richieste di entrambi si ritiene di poter individuare tale calendario minimo per cui:

a) il padre eserciterà il proprio diritto di visita nei giorni martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00;

c) a settimane alterne i minori trascorreranno il fine settimana con il padre. Il padre andrà a prendere il figlio nella ex casa coniugale, il sabato dalle 9.30 del mattino (compatibilmente con le esigenze dei minori), per ivi riportarlo la domenica entro le ore 20.00;

d) per quanto riguarda le vacanze estive i minori trascorrerà rispettivamente 15 giorni non consecutivi con il padre (recependo le esigenze espresse nelle proprie memorie), in località turistica, rispettivamente 7 giorni il mese di luglio e 7 giorni nel mese di agosto o in altro periodo, da concordarsi entro e non oltre il 30/6 di ogni anno;

e) per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali i minori trascorreranno ad anni alterni, o col padre o con la madre, le singole festività ivi indicate: 24/12 - 25/12 - 26/12 - 31/12 - 01/01 - domenica Pasquale - lunedì dell'Angelo.

Sul mantenimento dei minori.

Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento del figlio soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c.

In primo luogo, si deve tener conto dell'età dei minori, e degli impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi, del tenore di vita familiare desumibile dai redditi di entrambi i genitori, in secondo luogo, convivendo i figli con la madre, risultano ridotti i tempi di presenza dello stesso presso il padre, e, quindi, parimenti ridotta è partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole.

Quanto alle risorse economiche di entrambi i genitori, tenuto conto dei redditi come documentati, va rilevato che il ricorrente ha dichiarato anche in sede presidenziale di percepire un reddito mensile di circa 1.800,00 (comprensivo di competenze accessorie).

A ciò si aggiunga che in sede di separazione consensuale l'odierna parte resistente nel 2012 concordò e assunse spontaneamente un obbligo di Euro. 700,00 (500 Euro. a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Euro 200 a titolo di assegno di mantenimento della moglie).

A ciò si aggiunga che all'udienza presidenziale celebrata in data 30.01.2018 il sig. F. si rese disponibile al versamento di Euro. 650,00 per il mantenimento dei figli (fermo il mantenimento in busta paga dell'importo percepito a titolo di assegni familiari).

Ebbene, ritiene il Collegio che appare ampiamente documentato in atti il divario sussistente fra i due genitori quanto alle capacità reddituali. A ciò si aggiunga che il sig. F. ha dedotto quale peggioramento delle proprie condizioni patrimoniali la circostanza di aver instaurato un nuovo nucleo familiare e di aver avuto due figli dalla predetta relazione.

Ed invero non ignora il Tribunale che, sull'incidenza della nascita di un altro figlio naturale sul contributo al mantenimento dei figli legittimi e/o sugli assegni di mantenimento o di divorzio a carico di un genitore e/o di un coniuge o ex coniuge, la Suprema Corte si è più volte pronunciata e si è, da tempo, orientata nel senso di considerare tale avvenimento rilevante ai fini della determinazione del quantum di detti assegni solo se e nella misura in cui incida significativamente sulle risorse economiche dell'onerato.

A conforto di quanto detto si riportano parti estratte dalle seguenti sentenze: " Per ciò che attiene poi alla rilevanza data dalla Corte di Appello all'obbligo del ricorrente di mantenere la figlia, nata fuori dal matrimonio, si osserva che i figli hanno tutti uguali diritti sicché è onere dei genitori provvedere al loro mantenimento. Da ciò consegue che il giudice chiamato a determinare l'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto per i figli nati in costanza di matrimonio deve considerare che dal patrimonio del genitore onerato deve detrarsi quanto necessario per il mantenimento del figlio naturale " (cfr. Cass. 16 maggio 2005 n. 10197)"..... Nella sentenza impugnata si legge che il cambiamento della condizione dell'obligato per effetto della formazione di una nuova famiglia non rileva nel senso di comportare una diminuzione del contributo cui lo stesso è tenuto nei confronti dell'ex coniuge (e dei figli nati dal primo matrimonio), poiché la costituzione di un nuovo nucleo familiare costituisce espressione di una scelta, e lascia inalterati i precedenti obblighi. Ebbene, detta affermazione non corrisponde alle conclusioni cui la giurisprudenza di legittimità è pervenuta con riferimento alla problematica in discussione. Ed infatti, questa Corte, in tema di domanda di revisione della misura dell'assegno divorzile, ha già avuto occasione di chiarire che ove, a sostegno della richiesta, siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obligato, il giudice deve verificare se detta sopravvenienza determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze, facendo carico all'istante - in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti - di offrire un esauriente quadro in ordine alle proprie condizioni economico-patrimoniali" (cfr. Cass. 30.11.2007 n. 25010, conf. Cass. n. 18367/2006)"..... devono essere sicuramente tutelati i rapporti all'interno della nuova famiglia: ed espressione di tale esigenza è l'orientamento giurisprudenziale

che riconosce l'incidenza della costituzione del nuovo nucleo familiare sull'importo dell'assegno dovuto all'ex coniuge" (cfr. Cass. 17.07.2009 n. 16789). Più di recente nel ribadire l'orientamento, ormai consolidato, i Giudici di legittimità hanno affermato che: "se la costituzione di una nuova famiglia non rappresenta un automatico presupposto che impone la rideterminazione dell'assegno di mantenimento è altrettanto errato ritenere che il sistema normativo si basa su una considerazione di non necessità della scelta del coniuge obbligato. Al contrario il diritto alla costituzione della famiglia è un diritto fondamentale anche nel contesto costituzione e sopranazionale della Convenzione Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo dal 1950 (art. 12) e come tale riconosciuto anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 9) senza che sia possibile considerare il divorzio come limite oltre il quale tale diritto è destinato a degradare al livello di mera scelta individuale non necessaria" (cfr. Cass. Sez. I. 22.03.2012 n. 4551/2012).

Orbene, proprio facendo applicazione dei principi esposti al caso in esame, il Tribunale non ha conferito particolare incidenza sulla misura dell'assegno de quo alle circostanze sopra indicate in ragione del fatto che al mantenimento del figlio naturale è tenuta, per legge, a concorrere anche la madre (per cui non rileva in questa sede il dedotto stato di disoccupazione della attuale compagna); che il padre non ha documentato quanti e quali costi mensili sostenga per il mantenimento degli stessi e che, comunque, l'eventuale diminuzione, dovuta all'obbligo per il ricorrente di dover mantenere anche altri due figli, è contrapposta dall'aumento delle esigenze dei figli in considerazione del trascorrere del tempo e dell'aumentare delle esigenze di due ragazzi allo stato adolescenti (di anni rispettivamente 13 e 11). A ciò si aggiunga che la condizione patrimoniale del sig. F. beneficerà sicuramente anche del venir meno dell'obbligo di contribuzione del mantenimento in favore della sig.ra S.D. per cui, alla luce di tutte le suesposte considerazioni il Collegio ritiene equo e congruo confermare l'importo dovuto in Euro 600,00 mensili come fissato in sede presidenziale (ovvero 300 Euro. per ciascun figlio).

E' appena il caso di precisare che nessun rilievo assumono le deduzioni circa un diverso tenore di vita del sig. F. (quanto alla prova testimoniale finalizzata a comprovare l'hobby della caccia a cui questi sarebbe dedito e la disponibilità di una imbarcazione non risultante dagli accertamenti patrimoniali svolti sullo stesso dalla Guardia di Finanza) in quanto non suffragata da nessuna evidenza probatoria circa il divario rispetto ai redditi dichiarati.

Detta somma andrà corrisposta a S.D., entro e non oltre, il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat.

sugli assegni familiari

Per quanto riguarda gli assegni familiari, su cui permane una grande conflittualità tra le parti va chiarito che essi non vanno ricompresi nell'assegno di mantenimento sopra determinato, ma seguono le regole di legge. In particolare la normativa in merito di assegno unico universale prevede: "l'assegno di cui al comma 1 è ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso

l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori" (L. del 1 aprile 2021, n. 46). Per tali ragioni, si ritiene equo che il predetto assegno sia riconosciuto nella misura del 50% atteso l'affidamento condiviso della prole.

Con riguardo al riconoscimento degli importi dovuti a titolo di assegni familiari maturati nel corso del presente giudizio (a far data dal 19.07.2017 sino al 31.12.2021) ritiene il Collegio che tale domanda sia inammissibile in questa sede atteso che la suddetta domanda (da intendersi come domanda di pagamento di arretrati maturati e usufruiti direttamente dall'odierno resistente) non ha un rapporto di connessione forte con la domanda di divorzio, non trattandosi di cause collegate ai sensi degli artt. 31,32,34,35 e 36 c.p.c., ma soltanto di connessione soggettiva; il giudizio di divorzio è soggetto ad un rito speciale e non all'ordinario rito di cognizione. La domanda di riconoscimento e pagamento delle predette somme va pertanto a parere del Collegio dichiarata inammissibile in questa sede.

sulle spese straordinarie

Va, altresì, posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere, nella misura del 60%, a S.D. le spese mediche, non coperte dal S.S.N. e quelle straordinarie oggi non prevedibili né ponderabili, purché previamente concordate e documentate.

Sul punto, si osserva che la signora S. insiste affinché le stesse gravino nella misura del 100% a carico della controparte, tenuto conto del suo attuale stato di disoccupazione. Ebbene, ritiene il Collegio che nonostante sia ampiamente documentato in atti un divario reddituale tra i due genitori, non si esclude comunque che la signora percepisca dei redditi di lavoro nero anche alla luce delle stesse dichiarazioni rese dalla stessa in sede presidenziale in cui la ricorrente ammetteva di lavorare stagionalmente presso l'attività familiare. Ad ogni buon conto ritiene il Collegio che in ossequio al primario interesse della prole si opportuno, anche alla luce delle risultanze in atti in merito alle capacità reddituali delle parti come emerse a seguito degli accertamenti svolti, non confermare il riparto come statuito in sede presidenziale nella misura del 50% ciascuno.

Sul punto giovi richiamare il principio di diritto espresso anche di recente dalla Corte di legittimità applicabile anche al caso in esame, per cui "in tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti" (cfr. Cass. n. 35710 del 19/11/2021).

Il Collegio ritiene pertanto in definitiva, a modifica di quanto statuito in sede presidenziale, di fissare l'obbligo di contribuzione nella misura del 60% sulle spese straordinarie a carico del sig. F. tenuto conto della evidente sperequazione dei redditi fra gli stessi.

Sulla regolamentazione delle spese processuali.

Le spese processuali, tenuto conto della reciproca soccombenza, sono da compensarsi integralmente fra le odierne parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, dopo la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così provvede:

1. affida in maniera condivisa i minori M.C. e V.U. a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il domicilio materno e regolamentazione del calendario di visita paterno, in assenza di diverso accordo, come in parte motiva;

2. pone a carico di F.N. l'obbligo di corrispondere ad S.D., entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di Euro. 600,00 (seicento/00) a titolo di contributo al mantenimento dei figli M.C. e V.U.. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;

3. pone a carico di F.N. l'obbligo di corrispondere, nella misura del 60%, a S.D. le spese mediche, non coperte dal S.S.N. e quelle straordinarie, purché concordate e documentate;

4. dispone che l'assegno unico universale sia percepito come per legge al 50% tra i genitori, salvo diverso accordo tra loro;

5. rigetta la domanda di assegno divorzile;

6. dichiara inammissibili le ulteriori domande di parte ricorrente;

7. compensa integralmente le spese di lite.

Conclusione

Così deciso in Vallo della Lucania nella Camera di Consiglio del 5 ottobre 2022.

Depositata in Cancelleria il 6 ottobre 2022.